

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 257

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2006

Norme generali per l’organizzazione del servizio farmaceutico
territoriale

ONOREVOLI SENATORI. - Il servizio farmaceutico territoriale, così come è attualmente configurato, rappresenta indiscutibilmente una delle strutture sanitarie a disposizione dei cittadini di più facile accesso, capillarmente distribuita sul territorio nazionale e caratterizzata da un livello di efficienza notevole.

Il sistema regolatorio attuale impone norme rigide per l'istituzione delle sedi farmaceutiche, consentendo solo un certo grado di discrezionalità alle amministrazioni locali e concedendo ai comuni la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, in alternanza con i farmacisti privati, per le nuove sedi.

Quando il comune non esercita questo diritto, la sede farmaceutica viene assegnata per concorso, la cui graduatoria è basata su una prova per verificare la capacità profes-

sionale dei concorrenti e su titoli: anzianità di servizio e pubblicazioni.

Il meccanismo di questi concorsi è molto complesso e causa in alcune regioni ritardi notevoli per l'apertura delle nuove sedi.

In conseguenza delle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni, la materia è ormai, in parte, delegata alle regioni.

Tuttavia la necessità di garantire il servizio efficiente e qualificato che i cittadini si aspettano impone che il Parlamento definisca il quadro generale entro il quale le regioni possano esercitare le proprie legittime facoltà di legiferare impedendo che si creino disparità tra regione e regione e macroscopiche differenze nella qualità del servizio offerto.

L'individuazione del quadro normativo di riferimento è l'obbiettivo del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La distribuzione delle specialità medicinali sul territorio è riservata in esclusiva alle farmacie aperte al pubblico; la distribuzione di presidi medico-chirurgici, prodotti protesici, prodotti dietetici e di altri prodotti para-farmaceutici posti a carico del Servizio sanitario nazionale o dei Servizi sanitari regionali è riservata alle farmacie in via preferenziale, purché gli oneri posti a carico dei servizi stessi non siano superiori a quelli derivanti da altre forme di distribuzione.

2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano disposizioni per regolamentare la distribuzione numerica e territoriale delle farmacie nel territorio regionale. Lo strumento per realizzare la distribuzione delle farmacie sul territorio è costituito dalle piante organiche comunali, finalizzate ad assicurare l'uniforme diffusione del servizio farmaceutico nel territorio comunale.

3. Le piante organiche sono comunali e devono attenersi ai seguenti criteri:

a) il numero delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti; per l'apertura di nuove farmacie nei centri urbani di popolazione superiore ai 4.000 abitanti valgono le norme per l'utilizzo dei resti già fissate con le leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 8 novembre 1991, n. 362; nei centri abitati con popolazione superiore a 100.000 abitanti il numero delle autorizzazioni all'apertura di farmacie può essere aumentato nella misura massima del 10 per cento;

b) la distanza minima tra farmacie dello stesso comune, misurata da soglia a soglia per la via pedonale più breve, non può essere

inferiore a 500 metri; nei centri abitati con numero di abitanti superiore a 100.000, la distanza può essere ridotta a 300 metri.

4. L'esercizio farmaceutico è soggetto a regime di concessione regionale; le concessioni possono essere rilasciate dalla regione solo a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 362; la concessione è trasferibile per atto tra vivi, per donazione, per successione. Una singola persona fisica o giuridica costituita ai sensi della citata legge n. 362 del 1991 non può possedere più di un esercizio farmaceutico; in caso di morte del titolare, qualora gli eredi non possiedano i requisiti di legge per l'esercizio della farmacia, gli eredi stessi possono continuare la gestione nominando un direttore responsabile per non più di tre anni; tale periodo è prolungato a cinque anni nei casi in cui uno degli eredi sia iscritto ad una facoltà di farmacia.

5. L'esercizio farmaceutico la cui concessione riguarda persone giuridiche è subordinato alla nomina di un direttore, responsabile tecnico della gestione, iscritto all'albo dei farmacisti; le persone giuridiche devono anche nominare un rappresentante legale della farmacia e le due cariche possono essere cumulate in un'unica persona.

6. L'assegnazione delle concessioni avviene sulla base di procedure concorsuali; le modalità dell'espletamento dei concorsi, della valutazione dei candidati e della pubblicazione di un'unica graduatoria regionale sono demandati ad apposite normative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso la valutazione dei candidati dovrà essere basata su tre elementi:

- a) l'anzianità di lavoro in farmacia;
- b) il superamento di un *test* per valutare la preparazione professionale;
- c) il *curriculum* degli studi ed eventuali pubblicazioni.

7. Ai fini di cui al comma 6 l'anzianità di servizio dovrà essere computata per almeno il 50 per cento dei punteggi disponibili. Per partecipare ai concorsi di cui al medesimo comma 6 devono comunque essere requisiti fondamentali la laurea in farmacia, il superamento dell'esame di Stato, l'iscrizione all'albo dei farmacisti da almeno due anni; per le farmacie messe a concorso nelle località con più di 100.000 abitanti l'anzianità di iscrizione all'albo è elevata a cinque anni; non possono partecipare ai concorsi i farmacisti che abbiano compiuto, alla data del bando, i sessantacinque anni di età.

8. I cittadini extracomunitari, per partecipare ad un concorso per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, devono aver superato l'esame di Stato in una facoltà di farmacia presso una università dell'Unione europea.

9. Le farmacie acquisite per vincita di concorso non possono essere cedute prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del decreto di autorizzazione all'apertura; le farmacie acquisite per atto tra vivi o per eredità possono essere cedute trascorsi tre anni dalla data del decreto di autorizzazione alla variazione di titolarità.

10. Titolari delle concessioni possono essere anche i comuni, sia esercitando il diritto di prelazione per le nuove sedi come previsto dalle citate leggi n. 475 del 1968 e n. 362 del 1991, sia assumendo la gestione diretta delle farmacie rinunciate dai titolari o non aperte nei limiti prescritti dalla legge. Le concessioni acquisite, a qualunque titolo, dai comuni non possono essere vendute ma, se rinunciate, possono essere nuovamente messe a concorso.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono incaricate di vigilare sul corretto esercizio delle concessioni e possono comminare sanzioni, fino alla revoca della concessione stessa.

Art. 2.

1. Le farmacie devono garantire un adeguato servizio di preparazione e distribuzione dei farmaci e di tutti i presidi sanitari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una normativa che stabilisca:

a) orari di apertura giornalieri per non meno di otto e per non più di dodici ore giornaliere;

b) periodi di ferie e di chiusura infrasettimanali adeguati alle esigenze e tradizioni locali, che tengano conto delle necessità del servizio;

c) turni di guardia farmaceutica notturna e festiva adeguati al numero ed alla distribuzione territoriale della popolazione esistente;

d) strumenti e modalità di consegna domiciliare dei farmaci nelle ore notturne e nei giorni festivi per tutti i cittadini sotto la responsabilità dei farmacisti.

2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono acquisire i pareri obbligatori degli ordini professionali, dei comuni, delle Aziende sanitarie locali (ASL).

3. Le associazioni provinciali e regionali dei titolari di farmacia possono predisporre proprie proposte organiche per la realizzazione di idonei calendari per turni e ferie che devono essere presentate alle direzioni dei servizi farmaceutici delle ASL competenti per territorio entro il 30 novembre di ogni anno per avere vigenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Il nominativo del direttore responsabile e del titolare di ciascuna farmacia devono essere ostensibili al pubblico; ogni persona occupata nelle farmacie deve essere riconoscibile con qualifica e nome e cognome per esteso leggibile su idonei supporti (distintivi, targhette o altro) applicati al camice; l'uso del camice e del distintivo di riconoscimento

quale farmacista sono obbligatori per tutti i laureati operanti nelle farmacie.

5. La sostituzione del titolare o direttore della farmacia è prevista per i seguenti motivi:

- a) salute;
- b) maternità e puerperio;
- c) obblighi militari;
- d) chiamata a funzioni elettive pubbliche o di categoria;
- e) gravi motivi di famiglia;
- f) ferie.

6. Il titolare che si assenti temporaneamente, anche al di fuori dei casi sopra elencati, è esonerato dalla nomina di un sostituto se risulta avere alle proprie dipendenze almeno un farmacista in possesso dei requisiti professionali previsti per la titolarità.

Art. 3.

1. Nei comuni, frazioni decentrate di comuni, quartieri decentrati privi di esercizio farmaceutico, con popolazione inferiore a 1.200 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta del comune, effettuata con apposita delibera del consiglio comunale, possono istituire un presidio farmaceutico che viene affidato in gestione alla farmacia più vicina. Il presidio farmaceutico deve rimanere aperto per almeno trenta ore alla settimana, deve avere in dotazione i farmaci obbligatori e tutte le attrezzature idonee allo svolgimento del servizio farmaceutico, compresa la dotazione di farmaci sottoposti alla disciplina degli stupefacenti.

2. Il farmacista che accetti la gestione di un presidio farmaceutico deve avere alle proprie dipendenze almeno un farmacista idoneo alla titolarità.

3. In caso di rinuncia del farmacista più vicino le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono indire un concorso per l'assegnazione della gestione del

presidio; a questo tipo di concorso possono partecipare i titolari delle farmacie più vicine secondo modalità che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno indicare.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire sedi farmaceutiche in centri abitati non forniti di farmacia né di presidio farmaceutico situati ad almeno 3.000 metri dalla farmacia più vicina o separati dalla stessa, oltre che da almeno 1.500 metri, anche da ostacoli che rendano difficile la normale viabilità (fiumi, passaggi a livello, dislivelli superiori ai 300 metri); l'istituzione della nuova sede è subordinata all'acquisizione dei pareri obbligatori della ASL competente per territorio, del comune e dell'ordine dei farmacisti della provincia interessata.

5. I titolari di farmacie istituite ai sensi del presente articolo ed i titolari di presidi farmaceutici possono richiedere al proprio comune un contributo per la gestione della farmacia o del presidio farmaceutico. Tale contributo non potrà essere superiore a 6.000 euro all'anno.

6. Per il finanziamento dei contributi è istituito un fondo di solidarietà, amministrato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), al quale vengono versati annualmente contributi pari al 2 per mille del fatturato realizzato con la spedizione di ricette del Servizio sanitario nazionale da parte di tutte le farmacie. Indipendentemente dal numero di abitanti del comune o della frazione in cui sono situate la farmacia o il presidio farmaceutico, il titolare non avrà diritto ad alcun contributo se il fatturato come Servizio sanitario nazionale supererà i 350.000 euro all'anno.

7. Nelle località turistiche stagionali individuate da appositi elenchi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere aperte farmacie succursali, gestite dal titolare della farmacia più vicina, che possono restare aperte nei normali

orari fissati per le farmacie ma per non più di quattro mesi all'anno.

Art. 4.

1. La decadenza della concessione è dichiarata anche per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, sempre che le condanne non siano state pronunciate per reati di opinione o di carattere politico.

Art. 5.

1. È incompatibile con la posizione di titolare di una farmacia la copertura di posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, di quelli di assistente o professore universitario, di funzionario di enti pubblici, di informatore medico scientifico, di amministratore in società che si occupano della produzione o distribuzione di farmaci.

Art. 6.

1. È riconosciuto ad ogni cittadino il diritto di libera scelta della farmacia.

Art. 7.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i dispensari farmaceutici sono trasformati in presidi farmaceutici.

